

Repertorio n. 21253	
Raccolta n. 5625	<i>Carlo Saggio</i> NOTAIO
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaquattro, il giorno sette del mese di aprile.	Reg.to il
7 aprile 2004	Al n.
In Catania, nel mio studio in Viale Libert� n. 209.	Glob. 006T
Innanzi a me Carlo Saggio, notaio in Catania, iscritto nel	Reg. 111T
Ruolo del Collegio notarile del Distretto di Catania, senza	Reg. 104T
l'assistenza dei testimoni, per avervi gli infrascritti com-	Reg. 105T
parenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciato.	Reg.
SONO PRESENTI	Reg. 107T
- Cristantielli Gabriele , dirigente, nato a Lussemburgo il 17	Reg. 108T
dicembre 1961, residente in Gazzada Schianno, via Varese n.	Reg. 109T
13, il quale interviene al presente atto quale procuratore	Reg. 110T
speciale, giusta procura ricevuta dal Notaio Alessandra Ziza-	Sopr.
novich di Bollate, in data uno aprile duemilaquattro, rep. n.	Trascr. 649T
1944, che al presente atto in originale, si allega sotto la	Cat. 737T
lettera "A", di Santucci Daniele , ragioniere, nato a Milano	Bollo 456T
il giorno 28 marzo 1949, questi quale presidente del consi-	TOTALE
glio di amministrazione e quindi legale rappresentante della	ERARIO _____
societ� per azioni denominata " AIPA S.P.A.- AGENZIA ITALIANA	INVIM 720T
PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" , costituita in Italia, con se-	Trib.Sp. 964T
de legale in Milano, Piazza Giovine Italia n. 5, ove domici-	TOTALE _____
lia per la carica, capitale sociale euro 3.000.000,00 (tremi-	-

	lioni), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese di Milano: 01627960154;	
	- De Pasquale Sergio, imprenditore, nato a Milano il giorno	
	5 gennaio 1947, il quale interviene al presente atto nella	
	qualità di presidente del consiglio di amministrazione e	
	quindi legale rappresentante della società a responsabilità	
	limitata denominata "INFOR GROUP S.R.L." , costituita con atto	
	del 28 gennaio 1982 in Italia, con sede legale in Milano, via	
	Lario n. 16, ove domicilia per la carica, capitale sociale	
	euro 78.000,00 (settantottomila), codice fiscale e numero di	
	iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 06379970152,	
	in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione	
	della detta società, in data 18 marzo 2004;	
	- De Pasquale Denise, impiegata, nata a Milano il giorno 4	
	febbraio 1969, la quale interviene al presente atto nella	
	qualità di presidente del consiglio di amministrazione e	
	quindi legale rappresentante della società cooperativa a re-	
	sponsabilità limitata denominata "PROGETTO LAVORO SOC. COOP.	
	A R.L." , costituita con atto del 20 aprile 1989 in Italia,	
	con sede legale in Milano, via Lario n. 16, ove domicilia per	
	la carica, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese di Milano: 09686900151, in esecuzione della de-	
	libera del Consiglio di Amministrazione della detta società,	
	in data 16 marzo 2004;	
	- D'Alì Rosalia, consulente, nata a Erice il giorno 16 ago-	

	sto 1971, la quale interviene al presente atto nella qualità	
	di amministratore unico e quindi legale rappresentante della	
	società a responsabilità limitata denominata "A.D.A. COMUNI-	
	CAZIONE S.R.L." , costituita con atto del 13 aprile 2001 in I-	
	talia, con sede legale in Palermo, via Messina n.7/D, ove do-	
	micilia per la carica, capitale sociale euro 10.000,00 (die-	
	cimila), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese di Palermo: 04983290828;	
	- Adamo Mario, imprenditore, nato a Ragusa il giorno 19 ot-	
	tobre 1968, il quale interviene al presente atto nella qua-	
	lità di amministratore unico e quindi legale rappresentante	
	della società a responsabilità limitata denominata "PROMOZIO-	
	NE E SVILUPPO MCM S.R.L." , costituita con atto del 28 agosto	
	1991 in Italia, con sede legale in Ragusa, via Virgilio n.	
	10, ove domicilia per la carica, capitale sociale euro	
	102.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese di Ragusa: 00879660884;	
	- Calvagno Antonio Santi, nato a Catania il 6 aprile 1961,	
	residente in Belpasso, in via IV traversa n. 10, il quale in-	
	terviene al presente atto quale procuratore, giusta procura	
	speciale ricevuta dal Notaio Maria Giuseppa Nicosia di Ragusa	
	in data 6 aprile 2004 rep. n. 37888, che in originale al pre-	
	sente atto si allega sotto la lettera "B", di Cartia Giovan-	
	ni, nato a Ragusa il giorno 12 novembre 1928, e questi qua-	
	le presidente del consiglio di amministrazione e quindi lega-	

	le rappresentante della società cooperativa a responsabilità	
	limitata per azioni denominata "BANCA AGRICOLA POPOLARE DI	
	RAGUSA SOC. COOP. PER AZIONI A R.L." , costituita con atto del	
	13 giugno 1935 in Italia, con sede legale in Ragusa, viale	
	Europa n. 65, ove domicilia per la carica, codice fiscale e	
	numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ragusa:	
	00026870881;	
	- Monti Salvatore, nato a Catania il giorno 3 agosto 1948,	
	il quale interviene al presente atto nella qualità di ammini-	
	stratore delegato e legale rappresentante della società per	
	azioni denominata "CATANIA MULTISERVIZI S.P.A." , costituita	
	con atto del 7 agosto 1997 in Italia, con sede legale in Ca-	
	tania, via Aldebaran n. 11, ove domicilia per la carica, ca-	
	pitale sociale euro 4.128.000,00 (quattromilioncentotot-	
	tomila), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese di Catania: 03406340871.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono	
	certo, convengono e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede in Catania, una società a responsabi-	
	lità limitata denominata "OMNIA GLOBAL S.R.L." .	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i	
	comparenti dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è	
	stabilito in Via Toselli n.40.	
	ARTICOLO 2	

	La Società ha per oggetto:	
	(a) la sottoscrizione e la gestione della partecipazione di	
	minoranza nella Modica Multiservizi spa, giusta procedura	
	pubblica di gara, approvata con delibera del Consiglio Comu-	
	nale di Modica n. 20 del 24.03.2003 e relativi provvedimenti	
	di aggiudicazione;	
	(b) la società potrà, altresì, assumere e gestire partecipa-	
	zioni, anche di controllo, in altre società e imprese, purché	
	aventi a oggetto la produzione di servizi, anche integrati,	
	in favore di soggetti pubblici e privati.	
	La Società potrà, inoltre, compiere, in via non prevalente e	
	del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, indu-	
	striali e finanziarie, mobiliari e immobiliari.	
	ARTICOLO 3	
	Il capitale sociale è fissato in euro 350.000,00 (trecento-	
	cinquantamila/00) suddiviso in quote ai sensi di legge.	
	Esso viene sottoscritto dai soci nella maniera che segue:	
	- società "AIPA S.P.A.": euro 57.141,00 (cinquantasettemila-	
	centoquarantuno), pari al 16,326% del capitale sociale a	
	fronte di un conferimento di euro 57.141,00;	
	- società "INFOR GROUP S.R.L.": euro 71.428,00 (settantunomi-	
	laquattrocentoventotto), pari al 20,408% del capitale sociale	
	a fronte di un conferimento di euro 71.428,00;	
	- società "PROGETTO LAVORO SOC. COOP. A R.L.": euro 35.714,00	

	(trentacinquemilasettecentoquattordici), pari al 10,204% del	
	capitale sociale a fronte di un conferimento di euro	
	35.714,00;	
	- società "A.D.A. COMUNICAZIONE S.R.L.": euro 21.430,50 (ven-	
	tunomilaquattrocentotrenta e cinquanta), pari al 6,123% del	
	capitale sociale a fronte di un conferimento di euro	
	21.430,50;	
	- società "PROMOZIONE E SVILUPPO MCM S.R.L.": euro 71.428,00	
	(settantunomilaquattrocentoventotto), pari al 20,408% del ca-	
	pitale sociale a fronte di un conferimento di euro 71.428,00;	
	- società "BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP. PER	
	AZIONI A R.L.": euro 21.430,50 (ventunomilaquattrocentotrenta	
	e cinquanta), pari al 6,123% del capitale sociale a fronte di	
	un conferimento di euro 21.430,50;	
	- società "CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.": euro 71.428,00 (set-	
	tantunomilaquattrocentoventotto), pari al 20,408% del capita-	
	le sociale a fronte di un conferimento di euro 71.428,00.	
	L'intero capitale sociale pari ad euro 350.000,00 è stato già	
	versato in denaro contante presso:	
	- Banca Popolare Commercio e Industria - Milano, in data 2 a-	
	prile 2004, giusta ricevuta che, in copia conforme, al pre-	
	sente atto si allega sotto la lettera "C";	
	- Banca Intesa - filiale di Milano, in data 2 aprile 2004,	
	giusta ricevuta che, in copia conforme, al presente atto si	
	allega sotto la lettera "D";	

- Banco di Sicilia - Trapani, in data 5 aprile 2004, giusta ricevuta che, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "E";

- Banca Antonveneta - Ragusa, in data 5 aprile 2004, giusta ricevuta che, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "F";

- Banca Agricola Popolare di Ragusa, in data 5 aprile 2004, giusta ricevuta che, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "G";

- Banca Antonveneta - Catania, in data 29 marzo 2004, giusta ricevuta che, in copia conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "H";

ARTICOLO 4

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Viene nominato Amministratore Unico, per cinque esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio, il signor De Pasquale Sergio, nato a Milano il 5 gennaio 1947, al quale spettano sia la rappresentanza sia la firma sociale.

ARTICOLO 5

Il Collegio Sindacale, al quale viene affidato anche il controllo contabile della società, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-

	rica.	
	A comporre il Collegio Sindacale vengono nominati, con le se-	
	guenti cariche, i signori:	
	- Di Blasi Giacomo, nato a Catania il 7 ottobre 1947, ed ivi	
	residente in via D'Annunzio n. 202, codice fiscale: DBL GCM	
	47R07 C351M (iscritto nel registro dei revisori contabili) -	
	PRESIDENTE;	
	- Scilletta Giuseppe, nato a Regalbuto il 20 luglio 1962, re-	
	sidente in San Giovanni La Punta, via Aurora n. 22/B, codice	
	fiscale: SCL GPP 62L20 H221C (iscritto nel registro dei revi-	
	sori contabili al n. 78696) - SINDACO EFFETTIVO;	
	- Rosa Giuseppe, nato a Ragusa il 10 giugno 1968, ed ivi re-	
	sidente in via Orso Mario Corbino n. 6, codice fiscale: RSO	
	GPP 68H10 H163T (iscritto nel registro dei revisori contabi-	
	li) - SINDACO EFFETTIVO;	
	- Avola Francesco, nato a Catania il 16 dicembre 1963, ed ivi	
	residente in via del Rotolo n. 42, codice fiscale: VLA FNC	
	63T16 C351H (iscritto nel registro dei revisori contabili) -	
	SINDACO SUPPLENTE;	
	- Giordano Roberto Sebastiano, nato a Ramacca il 15 novembre	
	1958, residente in Catania via Cassiopea n. 28, codice fisca-	
	le: GRD RRT 58S15 H168G (iscritto nel registro dei revisori	
	contabili) - SINDACO SUPPLENTE.	
	ARTICOLO 6	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 7

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

ARTICOLO 8

Le norme che dovranno regolare la vita ed il funzionamento della società sono contenute nello "statuto sociale", composto da ventitrè articoli che, previa lettura, al presente atto si allega sotto la lettera "I", per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9

I comparenti danno espresso mandato all'Amministratore Unico a ritirare presso i sopra indicati istituti di credito il capitale sociale versato, non appena completate le pratiche per la regolare costituzione della società.

ARTICOLO 10

Le spese relative al presente atto e quelle relative ai conseguenti adempimenti imposti dalla legge, ivi compresi onorari per prestazioni professionali, per un ammontare globale approssimativo di euro settemila, per come mi dichiarano i comparenti, sono poste a carico della società.

Richiesto ho ricevuto quest'atto da me notaio dattiloscritto e scritto su dieci pagine fin qui di tre fogli, e da me notaio letto, unitamente agli allegati, ai comparenti che lo

	approvano.	
	F.to Gabriele Cristantielli, Sergio De Pasquale, Denise De	
	Pasquale, Rosalia D'Alì, Mario Adamo, Antonio Santi Calvagno	
	n.q., Monti Salvatore,	
		CARLO SAGGIO notaio
	Allegato "I" all'atto con i Numeri 21253 del repertorio e	
	5625 della raccolta	
	Statuto della "Omnia Global srl"	
	Art. 1	
	- Denominazione -	
	1.1 e' costituita una Società a Responsabilità Limitata con	
	la denominazione di "Omnia Global srl".	
	Art. 2	
	- Sede -	
	2.1 La Società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese competente.	
	2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub art. 2.1, con semplice decisio-	
	ne dell'organo amministrativo, il quale dovrà effettuare la	
	necessaria comunicazione allo stesso Registro delle Imprese.	
	2.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappre-	
	sentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere isti-	
	tuite o soppresse con semplice decisione dell'organo ammini-	
	strativo.	

	2.4 Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal corrispondente Libro Sociale.	
	Art. 3	
	- Oggetto Sociale -	
	3.1 La Società ha per oggetto:	
	(a) la sottoscrizione e la gestione della partecipazione di minoranza nella Modica Multiservizi spa, giusta procedura pubblica di gara, approvata con delibera del Consiglio Comunale di Modica n. 20 del 24.03.2003 e relativi provvedimenti di aggiudicazione;	
	(b) la società potrà, altresì, assumere e gestire partecipazioni, anche di controllo, in altre società e imprese, purché aventi a oggetto la produzione di servizi, anche integrati, in favore di soggetti pubblici e privati.	
	3.2 La Società potrà, inoltre, compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari.	
	Art. 4	
	- Durata -	
	4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei Soci.	
	Art. 5	
	- Capitale Sociale -	

	<p>5.1 Il capitale è fissato in Euro 350.000,00 (trecentocin-</p>	
	<p>quantamila/00) e suddiviso in quote ai sensi di legge.</p>	
	<p>5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o</p>	
	<p>mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, a norma</p>	
	<p>dell'art. 2464 c.c..</p>	
	<p>5.3 In caso di aumento del capitale sociale, ai Soci è riser-</p>	
	<p>vato il diritto di opzione, da esercitarsi con le modalità</p>	
	<p>preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo. Solo in</p>	
	<p>caso di rinuncia a tale diritto da parte di tutti i Soci, le</p>	
	<p>quote di nuova emissione potranno essere offerte a terzi, con</p>	
	<p>le modalità liberamente determinate dal consiglio di ammini-</p>	
	<p>strazione, ferma la corresponsione del sovrapprezzo ai sensi</p>	
	<p>dell'art. 2441 sesto comma c.c.. L'assemblea può escludere il</p>	
	<p>diritto di opzione nei limiti e con le modalità stabilite</p>	
	<p>dall'art. 2441 c.c.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 6</p>	
	<p style="text-align: center;">- Finanziamento dei Soci -</p>	
	<p>6.1 I Soci possono effettuare, a favore della Società, anche</p>	
	<p>in misura non proporzionale alle rispettive quote di parteci-</p>	
	<p>pazione, sia versamenti con diritto alla restituzione della</p>	
	<p>somma versata, sia versamenti in conto futuro aumento capita-</p>	
	<p>le sociale od a copertura di perdite.</p>	
	<p>6.2 I versamenti con diritto alla restituzione della somma</p>	
	<p>versata potranno essere effettuati a favore della Società,</p>	
	<p>entro i limiti ed alle condizioni previste dal vigente T.U.</p>	

	delle Leggi Bancarie e Creditizie e delle deliberazioni del	
	Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. I	
	suddetti versamenti s'intendono a titolo completamente gra-	
	tuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282	
	del Codice Civile.	
	Art. 7	
	- Diritti dei Soci -	
	7.1 I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla	
	partecipazione posseduta da ciascun Socio.	
	Art. 8	
	- Partecipazioni e loro trasferimento -	
	8.1 Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi e	
	per successione a causa di morte. In caso di trasferimento	
	delle quote <i>inter vivos</i> è riservato ai Soci il diritto di	
	prelazione nei termini che seguono.	
	8.2 Il Socio che intenda cedere la propria quota, o parte di	
	essa, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo, a	
	mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando	
	il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le mo-	
	dalità di pagamento ed il nominativo dell'acquirente.	
	8.3 Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della	
	raccomandata, contenente la manifestazione della volontà di	
	cedere le quote, l'Organo Amministrativo, pure a mezzo lette-	
	ra raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunica-	
	zione ai Soci, presso il domicilio risultante dal corrispon-	

	dente Libro Sociale, dell'offerta contenente prezzo, condi-	
	zioni e nominativo dell'acquirente.	
	8.4 Agli stessi Soci spetterà il diritto di acquistare le ci-	
	tate quote alle medesime condizioni ivi indicate, in propor-	
	zione alla quota da ciascuno posseduta al momento della rela-	
	tiva comunicazione all'Organo Amministrativo, così come ri-	
	sultante dal Libro dei Soci. L'esercizio del diritto di pre-	
	lazione avverrà mediante lettera raccomandata spedita all'Or-	
	gano Amministrativo entro il termine di decadenza di trenta	
	giorni dalla data di ricevimento della corrispondente comuni-	
	cazione.	
	8.5 Il cedente la quota o parte di essa e l'Organo Ammini-	
	strativo sono liberati da ogni formalità, qualora gli altri	
	Soci, per iscritto, esprimano la volontà di non voler eserci-	
	tare il diritto di prelazione.	
	8.6 Qualora alcuni Soci non esercitassero in termini tale di-	
	ritto, le quote rimaste inoprate saranno offerte dall'Organo	
	Amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione	
	ai Soci che hanno, già, esercitato lo stesso diritto, in pro-	
	porzione, sempre, alle quote possedute, con l'obbligo di ef-	
	fettuare l'ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla	
	data della nuova offerta.	
	8.7 Qualora i Soci non abbiano esercitato il diritto di pre-	
	lazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere le	
	proprie quote al terzo preindicato, previo gradimento da par-	

	te dell'Assemblea dei Soci, da assumersi con apposita delibe-	
	ra, con le maggioranze di cui all'art. 10.8 dello statuto,	
	cui non potrà partecipare il Socio cedente.	
	8.8 In caso di mancato gradimento, motivato nell'interesse	
	della società, l'Assemblea dei Soci potrà proporre altri sog-	
	getti acquirenti in sostituzione di quelli non graditi, a pa-	
	rità di condizioni. Ove l'assemblea non proponga acquirenti	
	in sostituzione, il Socio cedente potrà esercitare il diritto	
	di recesso ai sensi dell'art. 2469 c.c..	
	8.9 Per il trasferimento delle quote sociali mortis causa, si	
	applicano le relative disposizioni del Codice Civile.	
	Art. 9	
	- Vincoli sulle partecipazioni -	
	9.1 Le partecipazioni non possono essere sottoposte, volonta-	
	riamente, a pegno o a usufrutto senza il consenso preventivo	
	di tutti gli altri Soci.	
	9.2 In questo caso di pegno o di usufrutto della partecipa-	
	zione, il diritto di voto spetta, comunque, al medesimo Socio.	
	Art. 10	
	- Decisioni dei Soci -	
	10.1 Le decisioni dei Soci sono assunte solo in sede assem-	
	bleare.	
	10.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal	

	libro dei Soci. Nella lettera devono essere indicati il gior-	
	no, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. La convocazione può essere effettuata, anche, tra-	
	mite comunicazione via telefax od e-mail, da inviarsi con gli	
	stessi termini e contenuti sopra indicati, agli indirizzi	
	specificatamente riportati nel medesimo libro dei Soci.	
	10.3 Le Assemblee vengono convocate presso la sede sociale o	
	altrove, purché in Italia. Nell'avviso di convocazione può	
	essere fissato, anche, il giorno, il luogo e l'ora per una e-	
	ventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni	
	dalla data fissata per la prima. Nella seconda convocazione	
	la delibera è validamente adottata con i medesimi <i>quorum</i> di	
	partecipazione e di voto previsti per la prima.	
	10.4 In mancanza di tali formalità, l'Assemblea sarà ritenuta	
	valida quando è rappresentato l'intero capitale sociale e so-	
	no presenti o informati tutti gli amministratori, nonché i	
	componenti del Collegio Sindacale, e purché nessuno si oppon-	
	ga alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.	
	10.5 L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per le de-	
	liberazioni di competenza, almeno una volta all'anno, entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A norma	
	dell'art. 2364 c.c., qualora particolari esigenze, relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano o	
	nel caso di redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea	
	potrà essere tenuta oltre il termine fissato, ma, in ogni ca-	

	so, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. In	
	ogni caso, l'Assemblea va convocata, ai sensi dell'art. 2479	
	c.c., quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero	
	tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-	
	ciale.	
	10.6 La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore	
	unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovve-	
	ro, in caso di impedimento, a persona designata dall'Assem-	
	blea medesima a maggioranza semplice del capitale presente.	
	Il Presidente propone un Segretario, anche non socio, e l'As-	
	semblea delibera in merito alla sua nomina.	
	10.7 Le delibere relative alle materie di cui all'art. 2479,	
	c. 2, nn. 1, 2 e 3, sono assunte con il voto favorevole di	
	tanti Soci che rappresentino almeno il 60% del capitale so-	
	ciale; quelle relative alle materie di cui all'art. 2479, c.	
	2, nn. 4 e 5, nonché quelle in materia di sottoscrizione, ac-	
	quisto e/o cessione di partecipazioni in altre società, anche	
	fuori dai casi previsti dall'art. 2361 c.c., devono essere	
	assunte con il voto favorevole dell'85% del capitale sociale	
	rappresentato in assemblea.	
	10.8 In tutti gli altri casi, l'Assemblea è validamente co-	
	stituita, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, con	
	la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% del	
	capitale sociale, e delibera a maggioranza del capitale so-	
	ciale rappresentato in assemblea.	

	<p>10.9 Spetta al Presidente la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, nonché l'accertamento dell'identità e la legittimazione dei presenti, la direzione e la regolazione dello svolgimento della stessa, l'accertamento dei risultati delle votazioni.</p>	
	<p>10.10 Le deliberazioni assunte in conformità alla Legge ed al presente statuto sono valide e vincolanti per tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p>	
	<p>Art. 11</p>	
	<p>- Intervento in Assemblea -</p>	
	<p>11.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che risultano iscritti nel corrispondente libro Sociale.</p>	
	<p>11.2 L'intervento in Assemblea è consentito, anche, mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera, comunque, tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del competente verbale.</p>	
	<p>11.3 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assem-</p>	

blea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale dovrà essere conservata agli atti della Società. La stessa delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

11.4 La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci, al Revisore ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o che controlla, né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 12

- Amministrazione -

12.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina:

(a) da un Amministratore unico;

(b) da un Consiglio d'Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci all'atto della nomina;

(c) da due o più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, fermo quanto disposto dall'art. 2475 ultimo comma del c.c..

	12.2 L'amministrazione della Società può essere affidata, anche, a soggetti non Soci.	
	12.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..	
	12.4 Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a cinque esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' in ogni caso ammessa la rieleggibilità.	
	12.5 Ove nominato un Consiglio d'Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.	
	12.6 In tutti i casi di anticipata cessazione dell'organo amministrativo, il Collegio Sindacale provvederà con urgenza alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2386, c. 5, c.c.	
	12.7. Per ogni altro aspetto relativo alla nomina, alla cessazione ed alla sostituzione degli amministratori, si applicano le norme vigenti in materia di s.r.l., e, ove mancanti, le corrispondenti norme in materia di s.p.a., in quanto compatibili.	
	Art. 13	
	- Competenze degli Amministratori -	
	13.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	

	di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli	
	che la Legge o il presente Statuto riservano espressamente	
	all'Assemblea dei Soci.	
	13.2 In particolare, sono riservate all'Assemblea dei Soci le	
	materie di cui all'art. 2479, nonché quelle relative alla	
	sottoscrizione, acquisto e/o cessione di partecipazioni in	
	altre società, anche fuori dai casi previsti dall'art. 2361	
	c.c..	
	13.3 In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, la	
	rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e,	
	ove nominato, all'Amministratore delegato nei limiti delle	
	materie e delle funzioni delegate. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione potrà delegare le proprie attribuzioni, in confor-	
	mità a quanto previsto dall'art. 2381 Codice Civile, al Pre-	
	sidente e a un Amministratore delegato, determinando i limiti	
	della delega, salve le prescrizioni previste dal medesimo Co-	
	dice Civile.	
	13.4 L'organo amministrativo potrà, inoltre, nominare un di-	
	rettore generale ovvero procuratori speciali e institori per	
	il compimento di particolari atti o categorie di atti, fis-	
	sandone i relativi limiti e compensi.	
	Art. 14	
	- Compensi agli Amministratori -	
	14.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per lo svolgimento dell'incarico.	

14.2 L'assemblea ordinaria potrà fissare un compenso per l'opera svolta dagli amministratori, da determinarsi di anno in anno.

14.3 L'assemblea potrà, altresì, riconoscere agli stessi un trattamento di fine rapporto, fissandone la misura sino ad un massimo di un ottavo del compenso annuale. Tale indennità potrà essere accantonata in apposito fondo e liquidata alla fine del rapporto.

Art. 15

- Controllo della gestione e controllo legale dei conti -

15.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

15.2 Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

15.3 Il compenso spettante ai Sindaci è determinato sulla base dei minimi tabellari previsti per legge.

15.4 Al Collegio Sindacale competono sia i doveri di cui agli artt. 2403 e ss. c.c., sia il controllo contabile ex art. 2409 bis e ss. c.c..

Art. 16

- Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili -

16.1 Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige, a norma di Legge, il bilancio.

16.2 Il bilancio è presentato ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dagli Amministratori nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c..

16.3 In sede di approvazione del bilancio, i Soci deliberano, anche, sulla distribuzione degli utili. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.

16.4 Qualora il bilancio di un esercizio si chiudesse in perdita non coperta da riserva, gli eventuali utili dell'esercizio successivo dovranno essere destinati a coprire le perdite pregresse.

Art. 17

- Recesso -

17.1 Il diritto di recesso spetta al Socio nei casi di cui agli artt. 2473, c. 1, e 2481 bis c.c., nonché negli altri ca-

	si previsti dalla Legge.	
	17.2 Il Socio può, altresì, recedere, qualora ne ricorrano le	
	condizioni, nei casi di cui agli artt. 2469, c. 2, e 2473, c.	
	2, c.c..	
	17.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata, la quale deve essere spedita entro quindici giorni	
	dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera	
	che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legit-	
	tima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla cono-	
	scenza di esso da parte del Socio. Nella raccomandata devono	
	essere indicate le generalità del Socio recedente, il domici-	
	lio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la deli-	
	bera od il fatto che legittimano il recesso. Per quanto ri-	
	guarda il rimborso della quota e la determinazione del valore	
	di essa, si applicano le disposizione di cui all'art. 2473,	
	c. 3 e 4, c.c..	
	17.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473, ultimo	
	comma, c.c..	
	Art. 18	
	- Esclusione -	
	18.1 Oltre all'esclusione prevista dalla Legge, nel caso di	
	mancata esecuzione dei conferimenti, costituiscono giusta	
	causa di esclusione del Socio, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2473 bis c.c.:	

	(a) il grave inadempimento delle obbligazioni previste dal	
	presente Statuto;	
	(b) il fallimento del Socio.	
	18.2 La procedura di esclusione viene attivata, previa conte-	
	stazione di avveramento di una o più cause dell'esclusione,	
	dall'organo amministrativo o dai Soci che rappresentino alme-	
	no il 20% del Capitale Sociale, che convocano l'assemblea.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea e deve essere moti-	
	vata, con le modalità previste dalla Legge o dal presente	
	Statuto.	
	18.3 L'assemblea delibera sull'esclusione del Socio con il	
	voto favorevole della maggioranza del Capitale Sociale, senza	
	considerare la quota del Socio di cui è in discussione l'e-	
	sculsione, e deve essere comunicata tempestivamente, a cura	
	dell'organo amministrativo, al Socio escluso.	
	18.4 L'esclusione ha effetto decorsi i trenta giorni dalla	
	ricezione della suddetta comunicazione. Entro lo stesso ter-	
	mine il Socio escluso può fare opposizione dinanzi al Tribu-	
	nale competente, il quale può sospendere la stessa esclusione.	
	18.5 Se il Capitale Sociale è detenuto da due soci soltanto,	
	l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale com-	
	petente, su domanda dell'altro.	
	18.6 Ai fini della liquidazione della quota in caso di e-	
	sculsione del Socio, si applicano le disposizioni previste	
	dal presente Statuto per l'ipotesi di recesso, esclusa la	

	possibilità del rimborso della quota mediante riduzione del	
	Capitale Sociale.	
	Art. 19	
	- Emissione di titoli di debito -	
	19.1 La Società può emettere titoli di debito, con delibera	
	dell'Assemblea dei Soci, presa con la maggioranza di almeno	
	l'85% del Capitale Sociale, entro il limite di cui agli art.	
	2412 c.c. e 2483 c.c..	
	Art. 20	
	- Principi di correttezza e obblighi di non concorrenza -	
	20.1 La Società non potrà effettuare iniziative in concorren-	
	za con quelle adottate dai Soci, né potrà acquisire parteci-	
	pazioni in Società o Enti che svolgano attività concorrenti	
	con quelle attuate dagli stessi Soci, salvo consenso unanime	
	degli stessi.	
	Art. 21	
	- Scioglimento -	
	21.1 Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi moti-	
	vo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà	
	le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquida-	
	tori, determinandone i poteri e fissando i criteri in base ai	
	quali dovrà svolgersi la stessa liquidazione.	
	Art. 22	
	- Clausola compromissoria -	
	22.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci, ov-	

	vero tra i Soci e la Società, nonché le controversie da Ammi-	
	nistratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei Loro confronti,	
	avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle delle quali la legge richie-	
	de l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà de-	
	voluta ad un Arbitro Unico.	
	22.2 L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove	
	ha sede la Società, entro trenta giorni dal deposito dell'i-	
	stanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.	
	22.3 La modifica, ovvero la soppressione della presente clau-	
	sola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei	
	Soci rappresentanti l'intero Capitale Sociale.	
	Art. 23	
	- Norma di rinvio -	
	23.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente	
	Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in	
	materia di Società a responsabilità limitata.	
	F.to Gabriele Crisantielli, Sergio De Pasquale, Denise De	
	Pasquale, Rosalia D'Alì, Mario Adamo, Antonio Santi Calvagno	
	n.q., Monti Salvatore,	
	CARLO SAGGIO notaio	
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	
	Catania, lì sette aprile duemilaquattro	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	di Commercio di Catania - autorizzazione n. 106430 del	

